**CONVENZIONE CONTO TERZI**

**ACCORDO QUADRO**

**per la realizzazione dei servizi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro**

**dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza**

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Via Alessandro Pascoli, n. 33, cap. 06123, C.F. 00448820548, nella persona del direttore *pro tempore*, Prof. Giovanni Marini, ivi domiciliato per la carica, di seguito per brevità il Dipartimento

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_-\_\_\_\_ (\_\_\_), (se persona giuridica: in persona del l.r.p.t. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_), di seguito per brevità il Committente.

**Premettono che**

1. l’art. 76, co. 1, lett. c), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 indica, fra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università Pubbliche e Private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso l’apposito albo istituito presso il Ministero;

2. presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia è stata costituita con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 6 febbraio 2019 e con D.R. n. 350 del 5 marzo 2019 la Commissione dell’Università degli Studi di Perugia;

3. la Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di Perugia presta la sua attività sulla base di Convenzioni Conto Terzi stipulate fra le parti interessate e il Dipartimento di Giurisprudenza, in conformità al Regolamento per le attività per Conto Terzi dell’Università degli Studi di Perugia, allegato al D.R. n. 418 del 22.03.2017, ai sensi dell’art. 4, co. 5, della l. 19.10.1999, n. 370 per disciplinare le attività di cui all’art. 66 del d.PR. 11.7.1980 n. 382, in quanto applicabile a tale fattispecie;

4. ai sensi dell’art. 66 del d.PR 11.7.1980 n. 382 e dell’art. 76, co. 1, lett. c., d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché dell’art. 1 del Regolamento della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di Perugia ed in conformità a quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia il 6 febbraio 2019, il Responsabile scientifico delle attività svolte dalla Commissione di certificazione è il Prof. Avv. Antonio Preteroti, Presidente della suddetta Commissione;

5. Il Committente intende fruire del servizio di certificazione dei contratti di lavoro, nonché di tutti i servizi indicati nella presente convenzione quadro e/o nel Regolamento della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di Perugia, allegato alla presente Convenzione.

6. La parte Committente dichiara di possedere di onorabilità conformi a quanto richiesto dalla legge e dai Regolamenti.

\* \* \*

Tanto premesso, le parti indicate in epigrafe,

**stipulano e convengono quanto segue**

art. 1

oggetto

La presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Commissione di certificazione, ha ad oggetto le condizioni generali concordate tra il Dipartimento e il Committente per il servizio di certificazione dei contratti di lavoro, i servizi di assistenza e consulenza alle parti contrattuali, il servizio di certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile, i servizi di certificazione relativi ai regolamenti interni delle cooperative e dei contratti di appalto, nonché ogni altro servizio di competenza della Commissione di certificazione ai sensi della normativa vigente.

Per mezzo della presente convenzione, altresì, viene approvato il tariffario al quale ciascuna istanza farà riferimento per le attività routinarie della Commissione e sono disciplinate le condizioni per lo svolgimento, su istanza del Committente, delle attività della Commissione, delle quali la presente convenzione quadro dovrà essere intesa come parte integrante e sostanziale.

Il Committente in assenza di istanze di attivazione non sarà gravato da alcun onere.

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della Convenzione medesima.

art. 2

parti contraenti

La presente Convenzione quadro viene stipulata fra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, da intendere quale centro gestionale ad ogni effetto di legge e regolamentare, e il Committente.

art. 3

durata

La presente Convenzione ha la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione ed è rinnovabile esclusivamente in forma espressa.

art. 4

responsabile scientifico

Il responsabile scientifico è il Prof. Avv. Antonio Preteroti, Presidente della Commissione, tanto per la presente convenzione quadro, quanto con riferimento alle attività svolte in attuazione della stessa.

art. 5

corrispettivo

Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, si applicano le condizioni economiche (tariffe routinarie) approvate dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia nella seduta del 6 febbraio 2019, integralmente accettate dal Committente e di seguito trascritte.

Per le attività routinarie svolte dalla Commissione si applicano le seguenti tariffe forfettariamente stabilite, oltre I.V.A. con aliquota di legge e salvi oneri:

a) per singolo contratto di lavoro certificato, anche ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, o relative clausole, anche ai sensi dell’art. 31, c. 10, l. n. 183/2010: € 150,00 (centocinquanta/00);

b) per la certificazione di accordi di demansionamento ex art. 2103 c.c. o clausole elastiche ex art. 6, comma 6, d. lgs. n. 81/2015: € 100,00 (cento/00);

c) per singolo contratto commerciale: € 500,00 (cinquecento/00) + 1,5% del valore del contratto, per un importo complessivo comunque non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); in caso di valore del contratto superiore a tale soglia, l’importo sarà determinato per mezzo di piano finanziario; il valore del contratto, quale elemento per la determinazione della tariffa, corrisponde al valore complessivo del contratto in caso di contratto di durata predefinita, e al triplo del valore annuo in caso di contratto di lavoro di durata indeterminata;

d) per attività di assistenza/consulenza, anche in caso di esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c.: € 150,00 (centocinquanta) orarie;

e) per la certificazione di rinunce e transazioni, anche ex art. 2113 c.c. e/o ex art. 6 d. lgs. n. 23/2015: € 150,00 (centocinquanta/00); qualora il responsabile scientifico individui particolare complessità, l’importo sarà determinato per mezzo di piano finanziario;

f) tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 80 d. lgs n. 276/2003: € 100,00 (cento);

g) per le altre attività di competenza della commissione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza e consulenza in materia di adozione, efficace attuazione, certificazione e/o asseverazione di modelli o sistemi di organizzazione e di gestione delle imprese, anche con riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all’art. 27, d. lgs. n. 81/2008, certificazione dell’atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative ai sensi dell’art. 83 d. lgs. n. 276/2003, attivazione di camere arbitrali, anche unitarie mediante convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 31, c. 12, L. n. 183/2010) il compenso sarà stabilito di volta in volta in relazione alla natura dell’attività richiesta, per mezzo di piano finanziario.

Nel caso di richiesta di certificazione di contratti predisposti sulla base del medesimo modello contrattuale, le tariffe relative alle attività di certificazione saranno ridotte del 10% a partire dal superamento del cinquantesimo contratto da certificare nel medesimo anno solare e del 20% a partire dal duecentesimo.

Per ogni istanza, in conformità alle tariffe routinarie sopra indicate, sarà individuato l’esatto compenso da corrispondere al centro gestionale-Dipartimento, che il Committente, all’atto dell’istanza, si impegna a corrispondere secondo le modalità previste nel Regolamento conto terzi.

Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, il pagamento del corrispettivo dovrà essere integralmente corrisposto entro 5 giorni dal giorno di trasmissione dell’istanza.

art. 6

luogo, spese e forme di attività della commissione

Laddove le attività della Commissione dovessero svolgersi presso una sede diversa da quella della Commissione saranno a carico del Committente le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei commissari impegnati, da concordare preventivamente volta per volta in relazione al luogo di svolgimento dell’attività.

Tali spese, se non già anticipate dalla parte, saranno conteggiate in fattura secondo l’importo concordato o potranno essere forfettizzate.

Salvo autorizzazione del Presidente ad operare in composizione monocratica per il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 31, comma 13, legge n. 183/2010, la Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale, in numero dispari e delibera a maggioranza, per mezzo del Presidente e degli altri componenti della Commissione, che svolgeranno l’attività per mezzo di formali incarichi contrattuali, previa manifestazione di interesse acquisita per mezzo di periodici bandi di invito.

Il Dipartimento garantisce il possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità adeguati alla soddisfazione del Committente di ciascun membro coinvolto nelle attività.

art. 7

utilizzo dei risultati dell’attività

I risultati dell’attività conseguente all’esecuzione del presente accordo quadro non potrà in nessun modo essere utilizzati per fini bellici.

art. 8

tutela del marchio e del logotipo

È assicurata in ogni caso la tutela del marchio e del logotipo dell’Università degli Studi di Perugia.

art. 9

termini di recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo quadro prima della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, lasciando impregiudicate le obbligazioni reciprocamente assunte sulla base delle attività richieste dal Committente nel periodo di vigenza della presente convenzione quadro.

art. 10

rinvio

Per quanto non disposto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa in materia di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del d. lgs. n. 276 del 2003, al Regolamento per l’attività conto terzi (D.R. n. 418 del 22 marzo 2017) e al Regolamento della Commissione di certificazione.

art. 11

spese di bollo

Il presente atto redatto in bollo in unica copia è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Committente, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

art. 12

risoluzione amichevole delle controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere per l’esecuzione del presente contratto le parti si impegnano ad una preventiva risoluzione amichevole della controversia e in ipotesi di mancata composizione della lite stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Perugia.

Perugia, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento di Giurisprudenza Il committente

Il Direttore

Prof. Giovanni Marini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_